



CITTÀ DI TORREMAGGIORE
PROVINCIA DI FOGGIA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Affissa all'Albo Pretorio
il

Proposta a firma dei consiglieri Lamedica, Manzelli, Saragnese, De Simone, per l'adesione alla cd. rottamazione quater di cui all'art. 17 bis del D.L. 30.03.2023 n. 34, convertito in L. 26.05.2023, n.56.

Nr. Progr. **40**

Data **27/07/2023**

Seduta Nr. **6**

Cod. Ente : 71017

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 27/07/2023 alle ore 19:00.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala delle adunanze consiliari, oggi 27/07/2023 alle ore 19:00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione previa convocazione del Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma dell'art.9 del Vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
EMILIO DI PUMPO	S	GIANVINCENZO VIRGILIO	S		
SALVATORE PRENCIPE	S	FONTINO (DETTO DINO) CELESTE	S		
MARGHERITA MARINO	S	ILIO PALMA	S		
GIUSEPPE FERRUCCI	S	ANNA LAMEDICA	S		
ERENIA DI DOMENICO	S	PASQUALE MONTELEONE	N		
MATTEO DE SIMONE	S	RAFFAELE DE SANTIS	S		
VINCENZA (DETTA CINZIA) RAGONE	N	LORENA SARAGNESE	N		
MASSIMA MANZELLI	S				
ANTONIETTA LECCESE	N				
GIUSEPPINA CARONE	S				
TOTALE Presenti: 13			TOTALE Assenti: 4		

Sono altresì presenti in aula gli assessori: SCHIAVONE LUIGI, COPPOLA ILENIA ROSA, DI CESARE LUCIA, QUARANTA ANTONIO.

Partecipa alla seduta, con funzioni consultative, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a), del D.L.vo n.267/2000, il SEGRETARIO GENERALE Dott. Giacomo Scalzulli.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, il Sig. GIUSEPPE FERRUCCI assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:

Proposta a firma dei consiglieri Lamedica, Manzelli, Saragnese, De Simone, per l'adesione alla cd. rottamazione quater di cui all'art. 17 bis del D.L. 30.03.2023 n. 34, convertito in L. 26.05.2023, n.56.

Preso atto della proposta di deliberazione avanzata dai consiglieri Lamedica, Manzelli, Saragnese, De Simone, acquisita al prot. n. 16230 del 25/07/2023, per l'adesione alla c.d. rottamazione quater di cui all'art.17 bis del D.L. 30.03.2023 n.34, convertito in L. 26.05.2023, n.56;

Rispetto a detta proposta si rileva che:

il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), in particolare l'art. 42, comma 2, lett. a), in base al quale il Consiglio Comunale è l'organo competente alla deliberazione dei regolamenti comunali di disciplina delle entrate dell'ente locale;

con la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", sono stati introdotti gli istituti dell'annullamento automatico parziale dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 di importo residuo fino a 1.000 euro (commi da 222 a 230 dell'art. 1) e della definizione agevolata (c.d. rottamazione-quater) dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (comma 231 dell'art. 1);

con il successivo comma 227 è stato previsto l'applicazione dell'istituto dell'annullamento automatico istituito anche per enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dando comunque facoltà agli enti stessi (comma 229) di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente;

a tal riguardo, con propria deliberazione n. 2 del 27/01/2023 il Comune di Torremaggiore si è avvalso della facoltà di cui al citato comma 229 dell'art. 1 della L. 197/2022 di non applicazione delle disposizioni di cui al comma 227 e di quelle di cui al comma 228 relative allo stralcio parziale dei debiti fino a 1.000 euro per carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;

in sede di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 recante "Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali", con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 26 maggio 2023, n. 56 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 2023, n. 124), è stato introdotto l'art. 17-bis recante "Disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali", in vigore dal 30 maggio 2023, che recita testualmente:

"1. Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 che dispone l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 gli enti territoriali stabiliscono anche:

- a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;
- b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
5. Si applicano i commi 240, ove compatibile, 246 e 247 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022.
6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
7. I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023.”;

il comma 231 dell'art. 1, Legge n. 197/2022 prevede l'estinzione dei debiti risultati dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione senza corrispondere le somme affidate a titolo di interessi, sanzioni e interessi di mora di cui all'art. 30 del d.P.R. 602/73, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ma versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso di spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

i commi 240, 246 e 247 dell'art. 1 della citata legge, richiamati al comma 5 dell'art. 17-bis del D.L. n. 34/2023, convertito con Legge n. 56/2023, prevedono rispettivamente:

“240. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive; e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non

si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015).

246. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 231 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

247. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni dei commi da 231 a 252 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.”;

A seguito di chiarimenti e intese intervenute nel corso del dibattito consiliare, che ha visto la relazione del Presidente del Consiglio e l'intervento della consigliera Manzelli, i quali saranno integralmente riportati nel verbale di seduta, si è stabilito di non avvalersi della facoltà di cui ai commi 227 e 229-bis dell'art. 1, Legge 197/2022, richiamati dall'art. 17-bis del decreto-legge n. 34 del 2023, convertito con Legge n. 56/2023, ma di avvalersi unicamente della facoltà di cui al comma 231 dell'art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevista dall'art. 17-bis del decreto-legge n. 34 del 2023, convertito con Legge n. 56/2023, con riferimento alla definizione agevolata dei carichi trasmessi al soggetto concessionario della riscossione;

Sulla proposta di aderire unicamente alla definizione agevolata di cui all'art.1 comma 231 L. 29.12.2022, n.197, così come prevista dall'art.17 bis del D.L. 34/2023, convertito in legge 56/2023 (cosiddetta Rottamazione Quater), sono stati acquisiti i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, nonché il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del T.U.E.L.;

posta in votazione la suddetta proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente:

Favorevoli all'unanimità dei consiglieri presenti e votanti

PRESO ATTO quindi dell'esito della votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA la competenza dell'organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri del responsabile dei servizi interessati e dell'Organo di revisione contabile, innanzi richiamati;

DELIBERA

di avvalersi della facoltà di cui al comma 231 dell'art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevista dall'art. 17-bis del decreto-legge n. 34 del 2023, convertito con Legge n. 56/2023, con riferimento alla definizione agevolata dei carichi trasmessi al soggetto concessionario della riscossione;

di stabilire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 17-bis del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito in Legge 26 maggio 2023, n. 56, le seguenti disposizioni aventi natura regolamentare:

l'istanza di adesione alla definizione agevolata potrà essere presentata entro il 31/10/2023 con le modalità che saranno individuate e comunicate sul proprio sito internet dal soggetto affidatario della riscossione;

il concessionario trasmetterà ai debitori, entro il 31/01/2024, la comunicazione di accoglimento dell'istanza con la quale saranno indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse. Entro lo stesso termine, sarà comunicato anche l'eventuale diniego con evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di definizione agevolata;

per effetto dell'accoglimento dell'istanza di accesso alla definizione agevolata le eventuali rateazioni in corso si considerano revocate. Limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della definizione agevolata, non saranno avviate nuove procedure cautelari o esecutive e non proseguiranno le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo. Resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda per le quali non si determina la revoca sino a completamento del pagamento integrale del debito;

il pagamento del debito potrà essere effettuato in un'unica soluzione entro la scadenza indicata nel provvedimento di accoglimento dell'istanza oppure, in un numero massimo di 18 (diciotto) rate mensili consecutive, di cui la prima e la seconda saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata; le restanti rate invece saranno di pari importo. La scadenza delle ulteriori rate successive alla prima coinciderà con l'ultimo giorno di ogni mese. In caso di pagamento dilazionato, sulle rate successive alla prima, è prevista l'applicazione di interessi al tasso del 2% annuo. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una delle rate successive in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata risulterà inefficace e il debito residuo sarà immediatamente esigibile senza possibilità di richiesta di ulteriore rateizzazione. I versamenti eventualmente effettuati fino a quel momento saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione agevolata, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 40 DEL 27/07/2023

di disporre, ai fini dell'efficacia, che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Torremaggiore e sia trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 31 luglio 2023 con le modalità previste dalle norme;

di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso al soggetto affidatario della riscossione coattiva;

DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, resa nelle forme di legge, l'immediata eseguibilità, considerata l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 40 DEL 27/07/2023

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
GIUSEPPE FERRUCCI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIACOMO SCALZULLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Prot. nr. 16230 del 25/07/2023



Al Presidente del Consiglio

Dott. Giuseppe Ferrucci

Al segretario Generale

dott. Giacomo Scalzulli

oggetto: richiesta punto aggiuntivo all'o.d.g. del consiglio comunale del 27.07.2023

I sottoscritti consiglieri comunali con la presente, ai sensi dell'art. 13 del regolamento del Consiglio comunale di Torremaggiore, fanno istanza per un punto aggiuntivo all'o.d.g. del consiglio comunale già convocato per il 27.07.2023 per deliberare sulla redigenda proposta di deliberazione per l'adesione alla cd. rottamazione quater di cui all'art.17 bis del DL 30.03.2023 n.34 convertito in L 26.05.2023 n.56., rimanendo a disposizione per ogni occorrenza.

Anna Lamedica

Massima Manzelli

Lorena Saragnese

Matteo De Simone

COMUNE DI TORREMAGGIORE

PROVINCIA DI FOGGIA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 23 del 27.07.2023

OGGETTO: **Parere proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 25/07/2023 "Proposta a firma dei consiglieri Lamedica, Manzelli, Saragnese, De Simone, per l'adesione alla cd. rottamazione quater di cui all'art. 17 bis del D.L. 30.03.2023 n. 34, convertito in L. 26.05.2023, n.56".**

L'anno duemilaventitre, il giorno 27 del mese di Luglio, si è riunito in videoconferenza il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Torremaggiore nelle persone dei signori:

Prof. Nunzio Angiola	Presidente
Dott. Francesco Menna	Componente
Dott. Francesco Iva Ciccimarra	Componente

Per esprimere il parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: **"Proposta a firma dei consiglieri Lamedica, Manzelli, Saragnese, De Simone, per l'adesione alla cd. rottamazione quater di cui all'art. 17 bis del D.L. 30.03.2023 n. 34, convertito in L. 26.05.2023, n.56"**.

PREMESSO CHE

l'articolo 1, comma 227, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;

a tal riguardo, con propria deliberazione n. 2 del 27/01/2023 il Comune di Torremaggiore si è avvalso della facoltà di cui al citato comma 229 dell'art. 1 della L. 197/2022 di non applicazione delle disposizioni di cui al comma 227 e di quelle di cui al comma 228 relative allo stralcio parziale dei debiti fino a 1.000 euro per carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;

in sede di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 recante "Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali", con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 26 maggio 2023, n. 56 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 2023, n. 124), è stato introdotto l'art. 17-bis recante "Disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali", in vigore dal 30 maggio 2023, che recita testualmente:

"1. Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla

legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

il comma 231 dell'art. 1, Legge n. 197/2022 prevede l'estinzione dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione senza corrispondere le somme affidate a titolo di interessi, sanzioni e interessi di mora di cui all'art. 30 del d.P.R. 602/73, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ma versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso di spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

i commi 240, 246 e 247 dell'art. 1 della citata legge, richiamati al comma 5 dell'art. 17-bis del D.L. n. 34/2023, convertito con Legge n. 56/2023, prevedono rispettivamente:

“240. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive; e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015).

246. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 231 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

247. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni dei commi da 231 a 252 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.”;

Considerato che

il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, all'articolo 17-bis, concede la possibilità anche agli enti territoriali che effettuano la riscossione diretta delle proprie entrate di applicare le misure di cui all'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, cancellando i debiti vetusti di importo inferiore a mille euro e consentendo ai debitori di estinguere i restanti debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi ex Legge 160/2019, senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione;

Tenuto conto altresì che

→ la definizione agevolata consiste nell'estinzione dei medesimi debiti senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora compresi quelli dovuti ai sensi del comma

802 dell'art. 1 della legge 160/2019 e le somme maturate a titolo di oneri, compresi quelli previsti dal comma 803 lettera a) della legge 160/2019, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione, nel rispetto rigoroso delle scadenze indicate nel regolamento di applicazione dell'istituto in commento;

→ nel caso di debiti relativi a sanzioni amministrative diverse da quelle collegate al tributo, è dovuta la sanzione e l'estinzione riguarda gli interessi, comunque denominati, compresi quelli dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e le somme maturate a titolo di aggio (oneri di riscossione);

Rilevata

dalle risultanze amministrative agli atti degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate definibili:

- ☑ la presenza di crediti contenuti in ingiunzioni fiscali, notificate nel periodo dal 1.1.2000 al 31.12.2015, aventi limite di importo residuo alla data del 1° gennaio 2023 non superiore a mille euro, potenzialmente oggetto di stralcio totale;
- ☑ la presenza di crediti contenuti in ingiunzioni fiscali notificate nel periodo dal 1/1/2000 al 30/06/2022 e di accertamenti divenuti esecutivi al 30/06/2022, potenzialmente oggetto di definizione agevolata;

Tenuto conto che

- la misura dello stralcio totale determina la cancellazione di residui attivi dal bilancio dell'Ente;
- la riscossione viene affidata ad un soggetto esterno (Soget spa) che allo stato non ha realizzato l'incasso delle somme affidate;

Vista

- la bozza di Regolamento proposto che disciplina l'applicazione della definizione agevolata (Rottamazione Quater) delle entrate comunali di natura tributari a e patrimoniale;
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo. 18 agosto 2000, n. 267 limitatamente all'adesione della definizione agevolata di cui all'art 1 comma 231 L. 29.12.2022 n. 197 così come prevista dall'art. 17 bis del D.L. 34/2023 convertito in L. 56/2023 (Rottamazione quater);
- l'assenza del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo. 18 agosto 2000, n. 267 in merito allo stralcio totale dei ruoli inferiori ai mille euro, in quanto non è stato possibile verificare l'impatto sugli equilibri di bilancio vista la ristrettezza dei tempi avendo già l'ente provveduto alla verifica degli stessi;

*il Collegio dei Revisori
esprime parere favorevole*

per quanto di sua competenza alla *Proposta di Delibera di Consiglio n° 42 del 25/07/2023 "Proposta a firma dei consiglieri Lamedica, Manzelli, Saragnese, De Simone, per l'adesione alla cd. rottamazione quater di cui all'art. 17 bis del D.L. 30.03.2023 n. 34, convertito in L. 26.05.2023, n.56". limitatamente all'adesione della definizione agevolata di cui all'art 1 comma 231 L. 29.12.2022 n. 197 così come prevista dall'art. 17 bis del D.L. 34/2023 convertito in L. 56/2023 (cosiddetta Rottamazione Quater);*

La riunione è sciolta previa redazione e lettura del presente verbale che viene sottoscritto telematicamente.

Prof. Nunzio Angiola
Dott. Francesco Menna
Dott. Francesco Iva Ciccimarra

Presidente
Componente
Componente